

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, scopi, entrate, patrimonio sociale e durata

Art. 1

E' costituita in Forni di Sopra (UD) una Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione "G.S. Stella Alpina - Associazione Sportiva Dilettantistica" che nel seguito verrà indicata anche con la parola "Associazione" o "A.s.d."

L'indirizzo della sede legale e/o amministrativa, nell'ambito dello stesso comune di Forni di Sopra, potrà essere stabilito con delibera del consiglio direttivo.

Art. 2

L'A.s.d. "**G.S. Stella Alpina ASD**" é un'associazione a carattere sportivo, ispirata e regolata da valori e regole democratiche, **d'uguaglianza e di partecipazione sociale**, che non adotta come propria alcuna ideologia razziale, politica, di partito o confessione religiosa e che non ha fini di lucro.

L'Associazione:

- a) **ricosce il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;**
- b) **promuove l'attività motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.**

Art. 3

L'Associazione **esercita in via stabile, prevalente e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche in tutte le loro forme ed espressioni, ivi comprese la formazione, la didattica e la preparazione** con particolare attenzione allo spirito solidaristico.

In particolare, a titolo indicativo e senza che quanto indicato si possa considerare limitativo, l'Associazione:

- a) **esercita e favorisce** ogni valida iniziativa diretta alla pratica sportiva **dilettantistica, anche agonistica**, operando per la salute fisica e morale dei partecipanti nonché ogni utile attività per promuovere e sostenere lo spirito solidaristico e le iniziative umanitarie;
- b) **organizza, gestisce, insegna (formazione e didattica), prepara e promuove** nell'ambito degli universali principi di lealtà e probità sportiva la pratica del sport nelle sue diverse declinazioni;
- c) **si conforma alle norme e alle direttive Governative, Ministeriali e del C.O.N.I. aderendo** ad Organismi di promozione sportiva, a Federazioni e Comitati che promuovono l'attività sportiva dell'associazione a seconda delle sezioni sportive che saranno praticate impegnandosi a rispettare i relativi statuti, regolamenti e disposizioni;
- d) consente la massima partecipazione allo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica e/o solidaristica **organizzando, gestendo** e/o partecipando a competizioni sportive, campionati, eventi e dimostrazioni sportive, etc.;
- e) **organizza e gestisce nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche la formazione, la didattica e la preparazione anche fisica alle attività sportive stesse;**
- f) **promuove** conferenze, dibattiti, feste, dimostrazioni, incontri, raduni, seminari, stages, partecipando con propri rappresentanti, tecnici ed associati ad analoghe iniziative di altre Associazioni o Enti;
- g) **pubblicizza** le attività svolte attraverso la stampa, la radio, la televisione ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo, utile, necessario od opportuno (video, libri, web, etc.), ponendo particolare riguardo affinché la divulgazione presenti un'immagine rispondente alla realtà dei fenomeni trattati;

- h) **compie** tutto quanto può risultare idoneo, utile, necessario od opportuno - **a livello progettuale, organizzativo, di gestione ed operativo** - al raggiungimento dello scopo come sopra articolato;
- i) **partecipa, aderisce e/o collabora con altri enti, istituzioni, società o associazioni aventi oggetto affine, analogo o complementare al proprio;**
- j) **svolge le attività in precedenza indicate anche a favore di terzi non associati, enti e società pubblici o privati;**
- k) **costruisce, amplia, attrezza, migliora o gestisce impianti sportivi funzionali alle attività associative;**
- l) **pone in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività associative;**
- m) **se ritenuti necessari, utili, connessi o strumentali per il conseguimento dei propri scopi e finalità, l'Associazione, potrà svolgere, nel rispetto ed entro i limiti normativi, anche le seguenti attività accessorie, purché queste abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali:**
 - a) **ricevere sponsorizzazioni, svolgere attività promo pubblicitarie, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché la gestione di impianti e strutture sportive;**
 - b) **compiere ogni altra operazione di carattere mobiliare, immobiliare o finanziaria necessaria o utile al raggiungimento degli scopi e delle finalità associative;**
 - c) **porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività associative;**
 - d) **porre in essere, sia pure in maniera secondaria, strumentale, sussidiaria e non prevalente, rispetto alle attività istituzionali no profit, operazioni di altra natura, anche commerciali, in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo, rispettando le leggi in materia ecc.;**

Art. 4

L'associazione trae le proprie risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dell'attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni, legati o lasciti;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- **raccolta fondi;**
- proventi dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in maniera **secondaria**, ausiliaria e sussidiaria, **strumentale** e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni sportive, culturali, musicali, feste e simili, e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- **ogni altra entrata ammessa dalle norme previste in materia di enti non commerciali.**

E' fatto espresso obbligo di impiegare le risorse ed i beni dell'Associazione – inclusi eventuali avanzi di gestione – per motivi ed attività finalizzate alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Fatte salve eventuali destinazioni o distribuzioni imposte dalle leggi, è vietata la distribuzione/assegnazione, anche indiretta, di beni, risorse, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri, altri

componenti degli organi sociali e loro aventi causa, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo.

Art. 5

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva;
- b) dai beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;
- c) da eventuali eredità, donazioni, legati o lasciti.

Art. 6

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 7

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto obbligatoriamente, nel rispetto delle normative previste per le associazioni sportive dilettantistiche, a fini sportivi secondo la destinazione imposta dalla legge applicabile allo specifico settore di appartenenza dell'Associazione sentito, se istituito, l'Organismo di controllo previsto dall'art.3 comma 190 della L. 23/12/1996, n. 662 o ogni altro organismo di controllo previsti dall'impianto normativo applicabile.

TITOLO II

Gli Associati

Art. 8

Possono aderire liberamente all'Associazione, con uniformità e parità del rapporto associativo, tutti coloro che condividano gli scopi istituzionali della stessa a prescindere che svolgano e/o praticino attivamente una attività sportiva. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, etnia, nazionalità, convinzione religiosa, politica, condizione economica e patrimoniale, o quant'altro, tutti i soggetti, che ne facciano richiesta.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione **ne fanno domanda**, al Presidente o ai referenti da questi designati, domanda che si intende accolta **secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse Associativo svolte**, qualora, entro 10 (dieci) giorni, non intervenga una contraria e motivata comunicazione da parte dell'Associazione in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza in capo al richiedente dei necessari requisiti di buona condotta morale e civile ed in ogni caso si considera accolta con la consegna all'avente diritto dell'apposita tessera associativa numerata e sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, valida per l'esercizio solare di rilascio, contenente, anche in allegato, l'informativa per il trattamento dei dati personali conformemente alle normative di tutela vigenti nonché la copia dello statuto dell'Associazione o l'eventuale *link* dal quale é resa disponibile la libera consultazione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale, dei regolamenti delle Federazioni o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza dell'Associazione, dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita Associativa.

In ogni caso l'Associazione assume l'obbligo di far osservare ai propri iscritti e tesserati, lo statuto e i Regolamenti delle Federazioni a cui intende affiliarsi, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.

Le domande di ammissione di soggetti minorenni dovranno essere presentate e sottoscritte dall'esercente la potestà genitoriale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Avverso l'eventuale reiezione della domanda di ammissione è proponibile appello all'assemblea degli associati che decide definitivamente con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi

diritto al voto.

L'ammissione dell'associato si perfeziona con il successivo pagamento della quota associativa per l'annualità in corso e con il rilascio dell'apposita tessera associativa.

L'ammissione dell'associato, come naturale conseguenza, lo obbliga al rispetto dello statuto ed agli eventuali regolamenti interni.

Tutti gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili a terzi, neppure *mortis causa*, non possono in alcun modo essere rimborsate, **traferite** e non sono rivalutabili.

Il rapporto Associativo è personale e non è cedibile né trasmissibile ad alcun titolo né per atto tra vivi né *mortis causa*.

Art. 9

Gli associati possono essere ordinari, sostenitori e onorari:

- a) sono associati ordinari i cittadini ed Enti che, avendone acquisita la qualifica, sono in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- b) sono associati sostenitori i cittadini ed Enti che, avendone acquisita la qualifica, versano annualmente contributi straordinari oltre alla quota associativa annuale;
- c) sono associati onorari, su proposta del Consiglio Direttivo e a giudizio dell'Assemblea, quelle persone o Enti che abbiano contribuito in modo particolarmente efficace al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 10

Tutti gli associati, con la massima libertà e con spirito democratico, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale, **godono in modo uniforme** del diritto di partecipare attivamente alle assemblee sociali e a tutte le attività dell'Associazione e potranno **partecipare**, a titolo indicativo e non esaustivo, **alle attività sociali**, ai lavori dell'Associazione e di tutti gli organi dello stesso, con il diritto di prendere la parola e di proporre ordini del giorno e mozioni.

La qualifica di associato attribuisce il diritto a frequentare le iniziative dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dell'eventuale regolamento, compreso quello sportivo, che potrà prevedere anche il versamento di eventuali contributi o corrispettivi specifici supplementari per eventuali particolari iniziative.

Tutti gli associati si impegnano, nel limite delle proprie possibilità, in forma volontaria, libera e gratuita al perseguimento dei fini istituzionali dell'associazione, fatto salvo, se preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo, il rimborso di eventuali spese vive sostenute dagli associati impegnati nelle iniziative dell'Associazione.

L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche di tipo occasionale, **collaborazioni continuative od occasionali** anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 11

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) **decesso;**
- b) **recesso volontario: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal momento che perviene la comunicazione salva l'espressa indicazione di mantenere in essere il rapporto associativo fino alla conclusione dell'esercizio sociale nel corso del quale il recesso è formulato;**
- c) **decadenza per manifestazione implicita di volontà di non far più parte dell'Associazione in seguito al mancato pagamento della quota Associativa annuale entro l'ultimo termine perentorio dilatorio del 28 febbraio di ogni nuovo esercizio sociale rispetto a quello per il quale l'associato risulta in regola con il versamento della quota Associativa. L'associato che non assolve a tale adempimento perde automaticamente lo status di associato al**

verificarsi della condizione risolutiva del mancato pagamento. Tale evento non necessita di comunicazioni al diretto interessato.

- d) per esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio direttivo per:
- d1) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d2) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - d3) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità come ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo, quando l'associato con la propria condotta o con azioni ritenute disonorevoli, sia fuori che dentro l'Associazione, destabilizza la normale vita Associativa o costituisce ostacolo al buon andamento o al buon nome del sodalizio.
- Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. L'Assemblea ordinaria decide in via definitiva.
- e) l'associato receduto, escluso o comunque cessato non ha diritto al rimborso del capitale versato, alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul Fondo comune e sul patrimonio dell'Associazione e così anche gli eredi dell'associato deceduto o altri aventi causa.
- f) gli Associati decaduti per morosità, qualora desiderassero essere riammessi, dovranno versare la quota dell'anno in corso e tutte le quote arretrate morose.
- Gli Associati **esclusi** non potranno essere riammessi.

TITOLO III

Organi dell'Associazione.

Art. 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea degli associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) se eletto, Il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento dei propri incarichi elettivi.

TITOLO IV

L'Assemblea degli Associati

Art. 13

L'Assemblea è **sovrana** ed è costituita da tutti gli Associati, ordinari, sostenitori ed onorari.

Solo gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di essere convocati alle Assemblee, di partecipare alle medesime e di esercitare l'elettorato attivo o passivo.

Relativamente agli Enti, questi sono rappresentati dal legale rappresentante o da soggetto da questi delegato e facente funzioni per l'Ente rappresentato.

Ciascun associato può intervenire solo personalmente in Assemblea.

Il diritto di voto è singolo e non sono ammesse deleghe a favore di altri Associati o terzi.

In rappresentanza dell'associato minorenni, il diritto di voto spetta al genitore. Sulla base di

un principio di ragionevolezza e coerenza sistematica in relazione alla capacità di agire e l'assunzione di responsabilità, l'associato minorenni, non è eleggibile (elettorato passivo) quale membro degli organi direttivi dell'Associazione.

Neppure il genitore può essere eletto in rappresentanza del figlio minore essendo il diritto all'elettorato passivo un diritto personale dell'associato.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

E' escluso il diritto di voto da parte dei Consiglieri per l'approvazione dei rendiconti economico-finanziari, anche preventivi e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 14

L'Assemblea degli Associati, salvo quanto previsto dal penultimo capoverso del presente articolo, è convocata dal Presidente, mediante avviso scritto recapitato a domicilio a mezzo raccomandata postale o raccomandata a mano o altro mezzo tracciabile e, per gli associati che lo avessero autorizzato, a mezzo posta elettronica, fax, etc. con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo per l'Assemblea Ordinaria e con almeno 7 (sette) giorni di anticipo per l'Assemblea straordinaria e con l'indicazione dettagliata dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo o un quinto degli Associati potranno chiedere per iscritto la convocazione di Assemblee straordinarie proponendo l'ordine del giorno, in questo caso il Presidente dovrà procedere alla convocazione, sempre entro il termine di giorni 7 (sette).

Art. 15

Tutti gli Associati in regola con la quota annuale hanno diritto di partecipare all'Assemblea nel rispetto del principio del voto singolo previsto dal secondo comma dell'art. 2532 del Codice Civile.

L'Assemblea:

- a) delibera, per ogni anno civile (1° gennaio-31 dicembre), la relazione sull'attività svolta ed il rendiconto consuntivo economico e finanziario dell'Associazione;
- b) delibera il programma da svolgere ed il bilancio preventivo dell'Associazione;
- c) delibera sulle linee direttive dell'azione istituzionale dell'Associazione;
- d) delibera l'ammontare della quota associativa annuale;
- e) elegge il Consiglio Direttivo;
- f) elegge eventualmente il Collegio dei Revisori;
- g) delibera sugli eventuali regolamenti e/o ordinamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione e di eventuali sezioni specialistiche costituite al suo interno;
- h) delibera la modifica dello Statuto Sociale;
- i) delibera sugli appelli proposti da eventuali richiedenti non ammessi o associati decaduti;
- j) delibera su ogni altra materia sottoposta alla propria competenza;
- k) delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 16

Il Presidente convoca l'Assemblea generale degli associati almeno una volta all'anno, entro il 31 (trentuno) marzo successivo alla fine dell'esercizio sociale, per discutere e deliberare le materie indicate al precedente articolo dello statuto.

L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e inoltre quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un quinto degli associati, o quando debba deliberare sugli appelli proposti da richiedenti esclusi o dagli associati decaduti.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. L'avviso di convocazione deve contenere, oltre al luogo, il giorno e l'ora, l'ordine del giorno con le materie da trattare e deve essere affisso, a seconda dei casi, almeno 15 (quindici) o 7 (sette) giorni prima nella sede dell'Associazione ed essere comunicato agli associati, sempre entro almeno 15 (quindici) o 7 (sette) giorni prima della

data dell'assemblea, con lettera raccomandata a mano o postale. Eventuali diversi sistemi di comunicazione (fax, posta elettronica, etc.) potranno essere prescelti dagli associati interessati, previa specifica richiesta scritta, e senza che possa essere opposta responsabilità alcuna all'Associazione in caso di inconvenienti di ricezione ed esclusa la possibilità degli associati di opporre qualsiasi vizio alla convocazione inviata, nei termini, dall'Associazione ma che per qualsiasi motivo potesse essere non letta o non pervenuta all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico-fax indicato dall'associato.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in mancanza dal Vice-Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa, che dirige la discussione e proclama i risultati delle votazioni. L'assemblea nomina, in caso di assenza del Segretario-Tesoriere, un Segretario e, se necessario due scrutatori. L'Assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Ogni associato in regola con la quota annuale ha diritto di partecipare all'assemblea e ha diritto al voto.

L'assemblea è valida quando vi intervengono, in prima convocazione, la maggioranza assoluta degli associati e, in seconda convocazione, che può avere luogo trascorsa un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le materie proposte all'ordine del giorno si intendono approvate dall'Assemblea se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti presenti, salvo quanto previsto dal successivo Art. 17.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta, con l'affissione per almeno i successivi 30 (trenta) giorni presso la sede dell'Associazione e con eventuali altre formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 17

Per modificare lo Statuto, è necessaria in prima convocazione la presenza in Assemblea di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto. **In seconda convocazione, trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione, il quorum costitutivo è rappresentato dalla metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti.**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto in prima convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e nel caso il quorum costitutivo non fosse raggiunto, se prevista, l'Assemblea si terrà in seconda convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) giorni dalla prima convocazione, l'Assemblea potrà validamente deliberare con la presenza di almeno la metà degli associati e delibererà a maggioranza assoluta. Qualora anche la seconda convocazione non raggiungesse il quorum costitutivo potrà essere svolta, se prevista, una ulteriore convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla seconda, ed in tale caso sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibererà a maggioranza assoluta degli intervenuti.

TITOLO V

Il Consiglio Direttivo

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri stabilito di volta in volta in via preliminare dall'Assemblea, e con votazione separata, tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 10

(dieci) componenti che saranno votati ed eletti dall'Assemblea stessa nell'ambito degli associati maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o altre cause previste dall'ordinamento giuridico.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, in presenza delle incompatibilità e dei divieti a carico dei consiglieri-amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dall'Autorità sovraordinata ed in ogni caso per qualsiasi altra causa d'incompatibilità prevista dall'ordinamento giuridico.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Presidente deve dare specifica informativa in assemblea, sulle suddette cause di ineleggibilità, incompatibilità e divieti a ricoprire la carica di Consigliere e fare presente che queste cause ostative non devono essere presenti al momento dell'elezione e neppure insorgere successivamente, pena la decadenza dalla carica.

I consiglieri eletti devono dichiarare al momento dell'elezione e prima di accettare la carica l'inesistenza delle cause ostative suddette.

Qualora a carico dei Consiglieri eletti dovessero emergere successivamente all'elezione anche solo una fra le cause ostative di ineleggibilità o di incompatibilità o di divieti di cui ai precedenti punti, taciute al momento dell'elezione o insorte successivamente alla stessa, non sterilizzati o resi inefficaci con la non accettazione dell'elezione o con tempestive ed indifferibili dimissioni dalla carica di Consigliere, oltre agli effetti di decadenza dalla carica previsti dallo Statuto, non appena tali cause giungano alla conoscenza dell'Associazione, qualora per l'insorgenza di tali cause ostative non prontamente seguite dalle dimissioni da parte del Consigliere interessato, conseguissero a carico dell'Associazione stessa, ai loro Consiglieri o Associati dei danni, sanzioni, recuperi fiscali, oneri o pesi di qualsiasi tipo conseguenti alla perdita di status fiscali, agevolazioni o inquadramenti di settore, revoche di contributi, sovvenzioni, ecc. insorgerà a carico del Consigliere non tempestivamente dimesso o dichiarato decaduto la responsabilità risarcitoria a fronte di tutto quanto l'Associazione, Consiglieri e/o Associati, eventuali organi di controllo o revisione, fossero chiamati a sostenere, pagare o rimborsare senza che possano essere opposti limiti o eccezioni da parte del Consigliere che con la propria condotta omissiva o non tempestiva cagioni conseguenze di natura patrimoniale ed economica a carico dell'Associazione.

I termini di prescrizione per agire in via di rivalsa nei confronti del Consigliere non tempestivamente dimesso o dichiarato decaduto responsabile di eventuali danni, decorrono da quando l'Associazione, Consiglieri, Associati o gli Organi di Controllo o Revisione, sono notiziati formalmente delle azioni di recupero a loro carico, in una o più volte, e l'azione potrà essere esercitata o la prescrizione interrotta entro 5 (cinque) anni da tali notifiche.

I Consiglieri eletti dall'Assemblea durano in carica per il periodo che sarà deciso in via preliminare e con votazione separata da parte degli associati e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti il Presidente ed un Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Nomina altresì un Segretario-Tesoriere. Il Consiglio Direttivo decide sui criteri da seguire per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione, per la sua direzione e amministrazione. Ha pertanto i più ampi poteri nell'ambito delle indicazioni assembleari.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni delle assemblee degli associati;
- b) delibera sull'ammissione o sulla reiezione delle domande di ammissione di aspiranti associati e, quando prevista, sulla decadenza degli associati;

- c) determina la misura dei contributi straordinari o dei corrispettivi supplementari o specifici;
- d) convoca le assemblee;
- e) predispone il rendiconto delle attività, i progetti di rendiconto economico e finanziario consuntivo, e **quello** preventivo da presentare all'Assemblea degli Associati;
- f) propone all'Assemblea la misura delle quote annuali associative e fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione, ne controlla l'esecuzione stessa;
- g) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con terzi;
- h) decide in merito all'assunzione o al conferimento di incarichi anche tecnici;
- i) decide in merito ai rapporti di volontariato, all'instaurazione di rapporti di lavoro sportivo o amministrativo;**
- j) delibera sulle iniziative per il reperimento di mezzi finanziari dell'Associazione e sulla gestione dei fondi stessi.

Le riunioni del consiglio devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;**
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;**
- c) sopraggiunte cause di ineleggibilità, incompatibilità e divieti del presente Statuto o altre cause previste dall'ordinamento giuridico;**
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più cause previste dal presente Statuto.**

In caso di vacanza di uno o più posti in seno al Consiglio, i posti saranno surrogati a scorrimento dagli Associati che hanno ricevuto più voti che seguono immediatamente l'ultimo eletto **nelle ultime elezioni tenute**. Nel caso di parità di voti, con incapienza di posti da surrogare ed in assenza di rinunce preventive, il ballottaggio sarà svolto con estrazione svolta in una riunione del Consiglio Direttivo alla presenza dei soggetti in ballottaggio con operazioni verbalizzate.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è convocato, mediante lettera, dal Presidente di propria iniziativa e su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o da almeno due Revisori se istituito il Collegio.

In caso di grave urgenza è ammessa la convocazione orale o telefonica.

Le sue deliberazioni sono valide quando risulti presente la maggioranza del Consiglio Direttivo. **E ammessa anche la partecipazione a distanza a mezzo sistemi di video comunicazione simultanea.**

Alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere convocato anche il Collegio dei Revisori se eletto che non ha diritto di voto deliberativo ma svolge le funzioni proprie di consultazione e di controllo e può far mettere a verbale eventuali eccezioni, dubbi o raccomandazioni.

L'eventuale assenza del Collegio dei Revisori non influenza il quorum costitutivo del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per naturale cessazione del mandato ma in tal caso rimanendo in carica fino alla prima assemblea utile convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
- b) per dimissioni di tutti i suoi componenti ma in tal caso rimanendo in carica fino alla prima assemblea utile convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
- c) nel caso di impossibilità di surrogazione a scorrimento nel caso di vacanze di posti conseguenti a dimissioni o decessi intervenuti nel corso dell'annualità;

d) per voto di sfiducia dell'Assemblea. La mozione di sfiducia può essere presentata da un quinto dei Soci e deve essere annunciata nell'avviso scritto di convocazione dell'Assemblea. Per essere valida la mozione di sfiducia deve essere approvata da un numero di voti pari comunque alla maggioranza dei Soci in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione dopo 7 (sette) giorni, ma in tal caso, cioè mancato raggiungimento del quorum costitutivo della prima convocazione, il Consiglio Direttivo è da considerarsi decaduto per cui la seconda convocazione deve già contenere nell'ordine del giorno l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. In tutti i casi di decadenza del Consiglio Direttivo automaticamente decade anche il Collegio dei Revisori per cui l'Assemblea dovrà provvedere all'elezione infrannuale di entrambi gli Organi.

Art. 21

Revisori dei Conti

L'assemblea periodicamente, funzionalmente al proprio sviluppo e alla complessità dell'attività, delibera se istituire o meno un collegio a cui delegare compiti di revisione e controllo.

Nel caso ne sia deliberata l'istituzione, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri che saranno votati ed eletti dall'Assemblea, dopo l'elezione del Consiglio Direttivo, nell'ambito degli associati maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

I Revisori eletti dall'Assemblea durano in carica per il corrispondente periodo di carica deciso per il Consiglio Direttivo, sono rieleggibili, e durano in carica fino alla prima convocazione dell'Assemblea che provvederà all'elezione del nuovo Collegio di Revisione.

In caso di vacanza di uno o più posti in seno al Collegio dei Revisori, i posti saranno surrogati a scorrimento dagli Associati che hanno ricevuto più voti che seguono immediatamente l'ultimo eletto come Revisore. Nel caso di parità di voti, con incapienza di posti da surrogare ed in assenza di rinunce preventive, il ballottaggio sarà svolto con estrazione svolta in una riunione del Consiglio Direttivo alla presenza dei soggetti in ballottaggio con operazioni verbalizzate.

TITOLO VI

Le Cariche Sociali

Art. 22

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo la sua elezione elegge tra i suoi membri, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, un Presidente e un Vice-Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale attiva e passiva dell'Associazione, anche in giudizio (previa autorizzazione del Consiglio Direttivo) e la firma sociale.

In particolare il Presidente:

- a) presiede l'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo e ne cura l'attuazione delle relative deliberazioni;
- b) sorveglia e coordina il funzionamento di tutti i servizi e di tutte le attività sociali;
- c) decide e provvede nei casi urgenti salvo la necessità di ratifica al primo consiglio direttivo successivo;
- d) in definitiva, agisce ed opera secondo necessità ed opportunità per il migliore conseguimento dei fini e degli scopi istituzionali, compiendo in proposito ogni atto necessario di gestione e di direzione che non sia espressamente riservato dal presente Statuto ad altri Organi dell'Associazione.

In caso di assenza è sostituito dal Vice-Presidente e, mancando questi, dal Consigliere più Anziano intendendo con ciò la maggiore anzianità di mandati di Consigliere svolti nell'Associazione; in caso di più aventi diritto, a parità di condizioni, l'ulteriore requisito è dato dall'età anagrafica più adulta.

Il Presidente è assistito da un Segretario-Tesoriere designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 23

Il Vice-Presidente, eletto con votazione separata ed a maggioranza assoluta, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione, qualora questi sia nell'impossibilità di esercitarla.

Art. 24

Il Segretario-Tesoriere, eletto con votazione separata ed a maggioranza assoluta dal Consiglio

Direttivo, sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e l'espletamento degli altri compiti ed incombenze di segreteria;
- b) conserva i registri ed il carteggio;
- c) assiste il Presidente;
- d) tiene la cassa sociale.

In caso di sua assenza od impedimento le funzioni di segreteria sono di volta in volta attribuite "pro-tempore" dal Consiglio.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 25

La disciplina del presente Statuto deve ritenersi esplicitamente estesa a partecipanti o tesserati o associati di altri Enti che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte delle medesime Federazioni o Enti promozionali, nazionali od esteri, ai quali questa Associazione è affiliata.-

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili tutte le norme vigenti e previste in materia di associazioni senza scopo di lucro e correlate allo specifico settore di appartenenza dell'Associazione.